

Principali previsioni della manovra di finanza pubblica per il 2016 (disegno di legge n. 2111)

Il disegno di legge di Stabilità per l'anno 2016, presentato dal Governo il 25 ottobre u.s. al Senato (AS 2111) è stato esaminato, in prima lettura, dalla Commissione V Bilancio e in seguito approvato dall'Aula del Senato venerdì 20 novembre 2015, con voto di fiducia sul maxiemendamento del Governo, interamente sostitutivo del testo originario.

Il testo, trasmesso alla Camera (AC 3444) per l'avvio della seconda lettura parlamentare, conferma sostanzialmente l'impianto della manovra e il percorso di consolidamento fiscale che segue quello adottato negli ultimi anni.

Al riguardo, il Governo, con il documento programmatico del settembre 2015 (Nota di Aggiornamento al DEF 2015), ha rivisto in rialzo il quadro programmatico e tendenziale delle prospettive di crescita dell'economia interna.

Nel cd. "quadro programmatico" l'Esecutivo include gli effetti e l'impatto delle misure adottate con il disegno di legge di Stabilità per il 2016, all'esame delle Aule parlamentari.

In base a tale valutazione, soggetta a successiva verifica sulla scorta della vigente disciplina Comunitaria, l'Esecutivo ha richiesto di utilizzare – come avanzato nel Programma di Stabilità 2015 – i margini di flessibilità in materia di riforme strutturali per l'anno 2016¹, che danno luogo ad un margine complessivo di 0,5 punti di PIL, (esito delle previsioni di crescita al rialzo, per 0,4 punti di PIL, e i conseguenti margini di flessibilità già accordati al nostro Paese nel luglio 2015; e dell'ulteriore clausola di flessibilità, per 0,1 punti di PIL), cui si aggiungono 0,3 punti di PIL per l'applicazione della clausola per gli investimenti.²

Con tale scelta il Governo pone in essere un percorso di consolidamento, per l'anno 2016, più graduato rispetto alle previsioni del DEF 2015, comportando un incremento dell'indebitamento netto, vale a dire un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, di circa 14,6 miliardi di euro per il 2016, 19,1 miliardi nel 2017 e di 16,1 miliardi di euro nel 2018.

Quanto alla composizione della manovra, sul piano fiscale, tra i pochi fattori che determinano un incremento della spesa per investimenti si evidenzia l'effetto per circa 600 milioni di euro imputabile, tuttavia, presso che interamente alle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui all'articolo 35 del disegno di legge originario.

¹ Ci si riferisce alla cd. Deviazione temporanea dal percorso di riavvicinamento e di riequilibrio verso l'obiettivo di medio termine (OMT, ossia il saldo strutturale di bilancio) previsto dal quadro programmatico per l'anno 2016, che tiene conto delle riforme strutturali avviate ai fini della sostenibilità nel medio-lungo periodo delle finanze pubbliche.

² Le previsioni delle stime di crescita salgono, sulla scorta di quanto riportato nella Nota di Aggiornamento al DEF 2015, dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015; anche le previsioni per il 2017-2018 sono viste lievemente al rialzo, per ulteriori 0,2 punti. I margini di flessibilità complessivi utilizzati a copertura della manovra di bilancio ammontano pertanto allo 0.8 per cento del PIL.

Il reperimento delle risorse a copertura della manovra, oltre a quelle derivanti dall'utilizzo delle suindicate clausole di flessibilità, ammonta a circa 8,3 miliardi di euro per il 2016; 8,6 miliardi nel 2017 e 10,8 miliardi nel 2018, concentrate in larga parte sulle riduzioni di spesa corrente.

Concorrono alle minori spese recate dal disegno di legge di Stabilità i risparmi ascritti a carico delle Regioni e delle province autonome, stimati in 3,9 miliardi nel 2017 e 5,4 miliardi nel 2018 (art. 34); cui si aggiungono le risorse derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio per le Regioni, per circa 1,8 miliardi di euro nel 2016. (art. 35).

Quanto al **pubblico impiego e alle amministrazioni pubbliche**, l'articolato del disegno di legge, irrigidisce ulteriormente la disciplina delle facoltà assunzionali delle PA (limitazione del *turn-over*) nel triennio 2016-2018 che potranno procedere, ai sensi dell'articolo 16, c. 8, ad assunzioni di personale limitatamente ad un limite di spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (disciplina estesa anche agli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità interno).

Si limita ulteriormente, a decorrere dall'anno 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle P.A. (art. 16, c. 11) e si prevedono disposizioni, prive di adeguate risorse finanziarie, circa la ricollocazione del personale delle province a seguito del processo di riordino in atto ai sensi della L.56/2014.(art. 38).

Per il personale delle P.A., si prevede la destinazione di 300 milioni di euro annui per i rinnovi contrattuali, nell'ambito dei quali 74 milioni sono destinati al personale delle FF.AA e delle Forze di Polizia e 7 milioni al restante personale di diritto pubblico. (art. 27, c. 1-4)

In materia di scuola, università e ricerca - come modificato in esito al maxi-emendamento presentato dal Governo al Senato - all'articolo 15 si dispone l'istituzione di un Fondo per le cattedre universitarie di merito, con una assegnazione di 38 milioni di euro nel 2016 e 75 milioni di euro dal 2017; nonché l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per 25 milioni di euro annui e, all'articolo 17, c. 1-4, un piano di assunzioni per giovani ricercatori, valutato - secondo le stime della RGS-MEF, in circa 860 unità.

Per altro verso, infine, è incrementata l'autorizzazione di spesa annua in favore delle scuole paritarie, che passa da 200 a 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.